

Nella ristrutturazione del debito, costi di transazione da ripartire

L'emendamento al documento OIC 19 definisce una disciplina simile per i soggetti che adottano o che non adottano il costo ammortizzato

/ Raffaele MARCELLO

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il 29 dicembre 2017 una serie di [emendamenti](#) ai principi contabili nazionali. L'entrata in vigore è prevista per i bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2017.

La loro applicazione, quindi, **impatta sui bilanci 2017** per le società per le quali il periodo coincide con l'anno solare, motivo in più per prendere in considerazione se, ed eventualmente in quale misura, questi possano incidere sulla redazione dei bilanci in chiusura.

Uno degli emendamenti che appare di estremo interesse è rappresentato dall'**abrogazione** dell'OIC [6](#) (Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio) e dall'inserimento della pertinente disciplina contabile delle operazioni di ristrutturazione nell'OIC [19](#) (Debiti). Sembra utile, conclusosi l'iter della revisione, richiamare alcuni aspetti essenziali del testo nella sua versione definitiva.

Nello specifico, il percorso di revisione del trattamento degli oneri di ristrutturazione appare, anzitutto, una soluzione concettualmente logica. La previgente disciplina (2011) **non consentiva** in alcun caso né la sospensione né la ripartizione di tali spese nel corso del tempo durante il quale la società poteva godere dei benefici derivanti dall'operazione. In sostanza, gli oneri di ristrutturazione erano **imputati integralmente** nell'esercizio in cui gli stessi erano sostenuti. Ciò rischiava di determinare un effetto "boomerang" per le imprese interessate, che, a seguito degli oneri sostenuti per rimanere "in vita", potevano trovarsi a gestire situazioni complesse di *going concern* legate alla perdita d'esercizio originata dall'operazione stessa.

A livello contabile, la soluzione precedente scontava, a parere di chi scrive, enfatizzando oltremodo il **principio della prudenza**, una non coerente applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi, in quanto i costi non "seguivano" i ricavi, bensì molto spesso, per quanto detto, li anticipavano.

Il trattamento contabile che risulta dalle revisioni apportate all'OIC 19 nel dicembre 2016 e nel dicembre 2017 appare, quindi, migliorato. In particolare, la *ratio* degli ultimi emendamenti consiste, in parte, nel definire una **disciplina simile** per le società che adottano o che non adottano il criterio del costo ammortizzato, in altra parte, nello specificare talune ulteriori previsioni.

È stato meglio precisato che il "vecchio" debito (debito ante ristrutturazione) è eliminato – e sostituito dal "nuovo" debito (debito post ristrutturazione) – al momento in cui l'accordo diviene efficace tra le parti (per

esempio, la data di omologa da parte del Tribunale nel caso di concordato preventivo ex art. 161 L. fall.).

Ciò consente anche di trattare in modo più consapevole il periodo "transitorio", inteso come quel periodo che intercorre tra l'avvio della procedura e il momento di efficacia della stessa.

L'OIC 19 distingue, come si evince da quanto appena sopra indicato, tra società che adottano il criterio del costo ammortizzato e società che non lo adottano, essenzialmente le società che non superano le soglie di cui al 2435-*bis* comma 1 c.c. e quelle che, pur superando i limiti, sono esentate dall'applicazione del richiamato criterio poiché i connessi effetti, rispetto all'iscrizione dei debiti al valore nominale, sono irrilevanti.

Le società che applicano il **costo ammortizzato**, come già previsto dalle revisioni apportate all'OIC 19 nel dicembre 2016, iscrivono, alla data dell'eliminazione del debito, la differenza tra valore di rilevazione iniziale del nuovo debito e valore contabile del debito originario come elemento reddituale di competenza dell'esercizio. I costi di transazione sono imputati a Conto economico "come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione".

Nel caso in cui, però, il debito originario non sia eliminato – ossia qualora non vi siano variazioni sostanziali dei termini contrattuali – i costi di transazione rettificano il valore contabile del debito e sono **ripartiti** (ammortizzati) secondo la tecnica del costo ammortizzato **lungo la durata** residua del **debito**.

Per effetto degli emendamenti del dicembre 2017, le società che non applicano il costo ammortizzato iscrivono i costi di transazione nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. È stato, poi, specificato che "negli altri casi" (per esempio, riduzione degli interessi maturandi e modifica tempistica pagamenti, classiche circostanze che si possono verificare nelle ristrutturazioni ex art.67 L. fall.) i costi di transazione sono rilevati come **risconti attivi** nei limiti dei benefici derivanti dalla riduzione del valore "economico" del debito.

Sembra che il *wording*, rispetto alla bozza in consultazione, sia stato reso più chiaro per evidenziare come i costi di transazione possano essere sospesi (e iscritti come risconti attivi) anche nel caso in cui questi siano sostenuti in un **esercizio antecedente** alla conclusione dell'accordo.

Tale indicazione, prevista per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato, appare valida (per chi scrive) anche per le società che applicano il costo ammortizzato, per mezzo di una lettura sistemica-

ca del testo.

Ancora, il termine “costi di transazione” non risulta specificamente definito con riferimento alle operazioni di ristrutturazione. Ad avviso di chi scrive potrebbero rientrarvi anche i **costi professionali**, laddove questi siano sostenuti per la definizione dell’accordo.

L’Appendice A – parte integrante del principio contabile – fornisce indicazioni aggiuntive in merito all’identificazione delle situazioni che possono portare alla ristrutturazione del debito e ulteriori considerazioni (evidentemente in via solo funzionale alle previsioni contabili) inerenti le modalità di svolgimento

dell’operazione.

Il documento si completa con la definizione delle informazioni da riportare in **Nota integrativa**, a cui occorre dare egualmente adeguata considerazione.

In ultimo, è importante osservare che le nuove disposizioni – che, come detto, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 – possono essere applicate anche solo in via “**prospettica**”.

Le imprese non sono tenute, quindi, ad adottare le nuove disposizioni in via retroattiva, secondo quanto previsto per i cambiamenti di principi contabili dall’OIC 29.